



Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 36

SEDUTA DEL 18-06-2019

Presidente: Marco Giachetti

Consiglieri: Dorina Bianchi
Franco Dalla Sega
Carmelo Ferraro (assente)
Patrizia Marzorati
Nicola Pecchiari
Daniela Restelli
Armando Vagliati

Con l'assistenza del Segretario Massimo Aliberti

Oggetto: RETE DERMATOLOGICA – APPROVAZIONE STATUTO ED ADESIONE

Su proposta del Direttore Scientifico Silvano Bosari

Con il parere favorevole del Responsabile della U.O.C. Economico Finanziaria: Roberto Alberti

L'atto si compone di n. 12 pagine di cui n. 9 pagine di allegati parte integrante

I presente provvedimento è soggetto a pubblicazione all'Albo Pretorio.

[Atti n. 787/2019 all. 4]





IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che rientrano tra le finalità della Fondazione IRCCS, ai sensi dell'art. 2 dello Statuto:

- lo svolgimento dell'attività di assistenza sanitaria e di ricerca biomedica e sanitaria, di tipo clinico e traslazionale, al fine di costituire un centro di riferimento nazionale;
- l'assunzione ogni iniziativa idonea a promuovere la ricerca traslazionale ed applicata ed a tutelare la proprietà dei suoi risultati nonché la valorizzazione economica degli stessi, anche attraverso la costituzione e/o partecipazione ad appositi organismi, Enti e società, aperti alla partecipazione dei ricercatori e di altri soggetti pubblici o privati;

RILEVATO che la Fondazione IRCCS, al fine esclusivo di reperire risorse aggiuntive da destinare alla ricerca ed alla qualificazione del personale, potrà inoltre svolgere, in proprio o con altri soggetti pubblici e privati, in forma societaria o con altre forme di collaborazione, attività strumentali, anche produttive, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti per gli enti *no-profit*;

RILEVATO l'interesse del Ministero della Salute alla costituzione di reti tematiche degli IRCCS per specifiche aree di competenza quali, la Rete Cardiologica, la Rete delle Neuroscienze e della Neuroriabilitazione;

PRESO ATTO della proposta di aderire all'Associazione della "Rete Dermatologica", presentata dall'IRCCS Istituto San Gallicano d'intesa con l'IRCCS IDI – Fondazione Luigi Maria Monti, di cui agli Atti n. 787/2019;

RILEVATO che l'Associazione si propone di favorire la cooperazione tra IRCCS in ambito dermatologico e venerologico attraverso la realizzazione di una rete di informazione e collaborazione tra gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) di diritto pubblico e privato favorendo lo scambio di dati e di risultati scientifici. In particolare l'Associazione promuove la collaborazione attiva tra tutti i suddetti soggetti di ricerca contestualizzata al raggiungimento di una migliore diagnosi, terapia e cura delle malattie dermatologiche;

ATTESO l'interesse della Fondazione ad aderire alla "Rete Dermatologica" per sviluppare la propria attività di ricerca nel settore delle malattie dermatologiche e venerologiche attraverso progetti di comune interesse;

PREVIA VOTAZIONE resa ai sensi di legge, da cui risultano n. 7 voti favorevoli su n. 7 votanti,

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa:

1. di prendere atto ed approvare lo Statuto dell'Associazione "Rete Dermatologica", allegato al presente provvedimento di cui è parte integrante e sostanziale;
2. di approvare l'adesione della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico alla predetta Associazione "Rete Dermatologica";





Il Consiglio di Amministrazione

3. di deputare a successivo provvedimento degli uffici competenti la copertura della quota associativa annuale a carico della Fondazione IRCCS Ca' Granda, dandone comunicazione al Consiglio di Amministrazione;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio della Fondazione, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009 e della l.r. n. 33/2009 ss.mm.ii..

Il Segretario

Massimo Aliberti

Il Presidente

Marco Giachetti

REGISTRATA NEL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI
IN DATA 18 GIU. 2019 N. 036



***“Statuto “Rete Dermatologica”
Skin- Scientific Skin network***



Art. 1 - Denominazione

E' costituita la Associazione senza scopo di lucro denominata "Rete Dermatologica per lo Studio delle Malattie Dermatologiche e venereologiche" in breve "SKIN" (Scientific sKIn Network) e di seguito "Rete".

Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

Art. 2 - Sede

La Rete ha sede presso l'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico - IRCCS del Coordinatore.

Art. 3 – Finalità

La Rete ha lo scopo di agevolare e promuovere la ricerca scientifica e tecnologica nonché le associate attività di formazione nel settore delle malattie dermatologiche e dei relativi fattori di rischio, favorire lo scambio di dati e di risultati scientifici tra gli IRCCS di diritto pubblico e privato impegnati in via esclusiva e non in ambito dermatologico e venerologico.

In particolare, la rete tra gli IRCCS dermatologici e quelli impegnati in ambito dermatologico promuove la loro collaborazione attiva contestualizzata al raggiungimento di una migliore diagnosi, terapia e cura delle malattie dermatologiche.

Art. 4 - Logo e sito web

Il logo ed il sito web vengono scelti, su proposta del Consiglio direttivo, nella prima seduta utile dall'Assemblea.

Art. 5 - Attività

Al fine di perseguire le finalità istituzionali, la Rete intende intraprendere le seguenti attività ed iniziative in ambito dermatologico:

- Coordinamento di attività scientifiche e tecnologiche;
- Partecipazione a progetti di ricerca a livello regionale, nazionale ed internazionale;
- Presentazione di progetti per il finanziamento delle proprie attività a Enti pubblici e privati nazionali ed internazionali;

- Cooperazione con l'industria farmaceutica che svolga attività di ricerca;
- Promozione quale riferimento nazionale per la definizione di linee guida e PDTA;
- Promozione di trial clinici multicentrici profit/no profit
- Promozione di iniziative per patologie dermatologiche rare;
- Creazione di una piattaforma tecnologica;
- Promozione di attività di formazione;
- Sensibilizzazione, con qualsiasi manifestazione e con ogni mezzo di informazione, dell'opinione pubblica e degli organi pubblici locali, regionali, nazionali ed internazionali;
- Promozione di dibattiti, tavole rotonde, convegni, studi, eventi, itinerari culturali, pubblicazioni, concorsi e quant'altro si renda opportuno al perseguimento delle finalità istituzionali.

In particolare, sono strumentali alle predette attività la creazione e la gestione di uno o più "portali informatici" nonché la promozione e partecipazione a reti regionali, nazionali ed europee. La Rete si avvarrà dei sistemi e tecnologie offerte dalla Rete GARR tramite il Ministero della Salute a tutti gli IRCCS.

La Rete potrà partecipare quale Associato a enti, di qualunque natura, aventi scopi analoghi.

Art. 6 - Durata

La durata della Rete è di 20 anni.

Art. 7 – Associati

La Rete è costituita da Associati fondatori e da Associati aderenti.

Gli Associati fondatori sono gli IRCCS che hanno sottoscritto il presente statuto:

- ISTITUTO S. MARIA E SAN GALLICANO
- ISTITUTO DERMOPATICO DELL'IMMACOLATA
- OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESU'
- FONDAZIONE CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
- ISTITUTO ORTOPEDICO GALEAZZI
- ISTITUTO GIANNINA GASLINI
- ISTITUTO CLINICO HUMANITAS
- OASI MARIA SANTISSIMA
- FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO

Associati aderenti sono gli IRCCS di diritto pubblico e privato che siano in grado di documentare una qualificata ed articolata attività clinica e produzione scientifica nel settore dermatologico e che ne facciano richiesta e vengano ammessi alla Rete.

I criteri sono stabiliti dal Consiglio direttivo con apposito regolamento approvato dall'Assemblea.

La domanda di adesione da parte di un IRCCS deve essere inoltrata, a firma del proprio Legale Rappresentante, in forma scritta, al Coordinatore della Rete. La domanda dovrà contenere l'indicazione del referente scientifico dell'IRCCS richiedente.

Il Consiglio direttivo delibera in merito entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda.

L'adesione alla Rete impegna gli Associati al rispetto delle decisioni prese dai suoi organi, secondo le competenze statutarie e quanto disposto dai regolamenti.

La qualità di Associato si perde per esclusione o per recesso.

Il recesso è consentito a qualsiasi Associato e dovrà essere comunicato al Coordinatore a mezzo lettera Raccomandata AR o Posta Elettronica Certificata con almeno tre mesi di preavviso. Ha efficacia dal 1 gennaio dell'anno successivo alla comunicazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti dell'Associato che:

- abbia intrapreso iniziative in contrasto con le finalità istituzionali;
- abbia danneggiato moralmente o materialmente in modo grave la Rete;
- non abbia ottemperato alle disposizioni dello statuto e/o alle deliberazioni assunte degli organi sociali;
- abbia perso i titoli per l'adesione.

L'esclusione è deliberata con assegnazione di un termine di 30 giorni per la formulazione di eventuali controdeduzioni.

La decisione definitiva è assunta entro 30 giorni dal ricevimento delle controdeduzioni.

Art. 8 - Quota associativa

8.1. La quota associativa è decisa annualmente dall'Assemblea sulla base del bilancio dell'Associazione, con riferimento esclusivo alle spese maturate e prevedibili della gestione per il raggiungimento degli scopi statutarie.

8.2. La quota associativa deve essere versata anticipatamente entro e non oltre il 31 (trentuno) marzo di ciascun anno.

8.3. Le quote associative versate non sono in alcun modo ripetibili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo né in caso di scioglimento dell'associazione.

8.4. Le quote associative inoltre non sono trasmissibili, né sono rivalutabili.

Art. 9 - Patrimonio sociale e mezzi finanziari

La Rete trae i mezzi per finanziare la propria attività di ricerca dai finanziamenti erogati dal Ministero della Salute, altri progetti di ricerca finanziati da Enti pubblici e privati nazionali ed internazionali, donazioni per lo svolgimento di attività previste dallo Statuto; la gestione finanziaria e contabile è affidata all'IRCCS del coordinatore protempore.

Art. 10 - Organi sociali

Sono organi della Rete:

- a) il Coordinatore;
- b) il Vice-Coordinatore;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) l'Assemblea degli Associati.

Art. 11 - Il Coordinatore

Il Coordinatore della Rete è scelto dall'assemblea tra i referenti scientifici degli IRCCS dermatologici riconosciuti attraverso decreto ministeriale in base al principio di rotazione. Il Coordinatore dura in carica tre anni.

Il Coordinatore della Rete convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea degli Associati.

Il Coordinatore dirige la Rete con l'utilizzo dei poteri e delle attribuzioni previsti dallo statuto e conferitigli dal Consiglio direttivo, pianifica le attività in base alla programmazione delle linee strategiche e di indirizzo elaborate dal Consiglio Direttivo in aderenza agli scopi Associativi.

Svolge attività di coordinamento generale delle attività della Rete con particolare riguardo ai rapporti e alle linee guida fissate dal Ministero della Salute.

Il Coordinatore ha la rappresentanza legale della Rete di fronte a terzi ed in giudizio per tutte le operazioni occorrenti al funzionamento della Rete ed ha la responsabilità generale della sua conduzione e buon andamento.

Il Coordinatore predispose il bilancio preventivo e consuntivo, gestisce il patrimonio, cura i necessari adempimenti.

Al Coordinatore spetta la firma degli atti Associati che impegnano la Rete sia nei riguardi degli associati che dei terzi, e potrà assumersi decreti d'urgenza da ratificarsi da parte del Consiglio Direttivo.

Nell'espletamento dei doveri di ufficio, il Coordinatore può farsi assistere dalla struttura organizzativa dell'IRCCS di appartenenza. In caso di assenza o di

impedimento il Coordinatore è sostituito, nelle sue funzioni e per periodi di tempo limitati, dal Vice-Coordinatore.

In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, le relative funzioni saranno temporaneamente svolte dal componente più anziano di età del Consiglio Direttivo.

Il Vice-Coordinatore è eletto dal Consiglio direttivo tra i referenti scientifici degli IRCCS dermatologici riconosciuti attraverso decreto ministeriale, diverso dall'IRCCS del Coordinatore.

Art. 12 – Il Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto dal Coordinatore, dal Vice-Coordinatore e da cinque membri nominati come di seguito indicato:

- tre membri nominati dall'Assemblea tra i referenti scientifici degli Associati fondatori
- due membri nominati dall'Assemblea tra i referenti scientifici degli Associati aderenti.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e non sono immediatamente rieleggibili. In caso un IRCCS sostituisca per qualunque motivo il proprio referente scientifico durante il suo mandato, quest'ultimo decade automaticamente dalla carica di membro del Consiglio Direttivo e viene sostituito dal suo successore.

Il Consiglio Direttivo viene convocato in via ordinaria almeno due volte all'anno dal Coordinatore, di cui una entro il 15 aprile per la approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo dell'anno in corso, redatti entrambi dal Coordinatore. Il Consiglio Direttivo può inoltre essere convocato su richiesta indirizzata al Coordinatore dalla maggioranza dei suoi membri in carica.

La convocazione del Consiglio Direttivo può avvenire con posta elettronica all'indirizzo mail comunicato dai membri almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione. L'avviso di convocazione deve contenere data, ora e luogo della riunione e ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo potrà essere convocato anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia. Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con membri dislocati in più luoghi purché siano audio e/o video collegati tra loro, a condizione che sia consentito al Coordinatore di constatare la regolare costituzione del Consiglio Direttivo, di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione, di trasmettere, ricevere, visionare documenti e che sia altresì consentito agli intervenuti di partecipare alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno. Il Coordinatore e il soggetto verbalizzante devono trovarsi contemporaneamente presso il medesimo luogo.

Il Consiglio Direttivo ha le seguenti funzioni:

- a) programmare attività e iniziative e definire il piano operativo annuale della Rete con particolare riguardo ai progetti scientifici da promuovere e da sostenere, ivi comprese relative convenzioni ed accordi;
- b) deliberare le direttive di ordine generale della Rete e sull'attività da essa svolta e da svolgere;
- c) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività della Rete per l'attuazione delle sue finalità secondo le proposte dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- d) deliberare il progetto di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) nominare i collaboratori che possono coadiuvare il Coordinatore nell'esecuzione di specifici obiettivi;
- f) deliberare su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Coordinatore e dalla maggioranza dei membri in carica;
- g) deliberare sull'accettazione delle domande di ammissione dei nuovi Associati;
- h) deliberare sull'esclusione degli Associati.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Coordinatore che nomina un segretario per la redazione del verbale. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza assoluta dei membri presenti per gli argomenti di cui ai punti da a) a f); per i punti da g) a j) è necessaria la maggioranza dei due terzi dei membri del Consiglio in carica.

Art. 13 - Assemblea dei Associati

L'assemblea degli Associati è sovrana ex art. 148, comma 8, lett. e) Tuir.

In seno alla stessa si applica il principio del "voto singolo" di cui all'art. 2538 comma 2 codice civile.

Hanno diritto a partecipare all'Assemblea, con diritto di voto, tutti gli Associati fondatori e aderenti rappresentati dai referenti individuati dai rispettivi IRCCS.

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno dal Coordinatore, entro il 15 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo dell'anno in corso.

L'Assemblea può inoltre essere convocata su richiesta indirizzata al Coordinatore di almeno un terzo degli Associati.

La convocazione dell'Assemblea può avvenire con posta elettronica all'indirizzo mail comunicato dagli Associati almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere data, ora e luogo sia della prima che della

eventuale seconda convocazione, e ordine del giorno. Gli Associati sono tenuti a segnalare eventuali variazioni dei propri recapiti.

In caso di particolare urgenza l'Assemblea può essere convocata almeno cinque giorni della data stabilita. Essa potrà essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia. L'Assemblea può svolgersi anche con Associati dislocati in più luoghi purché siano audio e/o video collegati tra loro, a condizione che sia consentito al Coordinatore di constatare la regolare costituzione dell'Assemblea, di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione, di trasmettere, ricevere, visionare documenti e che sia altresì consentito agli intervenuti la votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno. Il Coordinatore e il soggetto verbalizzante devono trovarsi contemporaneamente presso il medesimo luogo. Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli Associati che potranno farsi rappresentare esclusivamente da altri Associati attraverso delega scritta. Ogni Associato può rappresentare al massimo altri due Associati. L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su richiesta della maggioranza dei Associati presenti la votazione può essere fatta a scrutinio segreto ed, in tal caso, il Coordinatore può scegliere tra i presenti due scrutatori.

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

- a) approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
- b) eleggere i membri del Consiglio Direttivo di sua pertinenza nonché il Coordinatore;
- c) formulare proposte al Consiglio Direttivo sulle attività della Rete;
- d) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto, la trasformazione e lo scioglimento della Rete;
- e) deliberare sull'adesione e partecipazione della Rete ad enti ed istituzioni pubbliche e private, designando i rappresentanti da scegliere tra i referenti scientifici;
- f) deliberare su ogni altro argomento sottoposto dal Consiglio Direttivo o dal Coordinatore.

L'Assemblea è presieduta dal Coordinatore. Il Coordinatore dell'Assemblea nomina un segretario per la redazione del verbale. Spetta al Coordinatore dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe.

Delle riunioni dell'Assemblea si redige un verbale firmato dal Coordinatore e dal Segretario. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti dei Associati ed in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà del numero dei Associati.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei Associati presenti per le delibere di cui ai punti a), b), c) e h); per le delibere di cui ai punti d) e seguenti occorre la maggioranza dei tre quarti dei Associati presenti.

Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i Associati, anche se assenti, contrari o astenuti dal voto.

I verbali relativi alle deliberazioni assembleari sono conservati presso la sede legale, a disposizione dei Associati che ne vogliono prendere visione.

Art. 14 – Relazioni con il Ministero della Salute

La Rete, per mezzo del Coordinatore, riferisce annualmente alla Direzione Generale della Ricerca e dell'Innovazione in Sanità del Ministero della Salute sull'andamento della gestione e sulle iniziative e attività intraprese.

Il Direttore Generale della medesima Direzione, anche a mezzo di un suo delegato, può partecipare alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Art. 15 - Esercizio sociale e rendiconto economico e finanziario

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 31 marzo successivo alla fine di ogni esercizio sociale il Coordinatore provvede alla predisposizione del progetto di bilancio consuntivo e preventivo per l'anno in corso.

(ex art. 148 Tuir, comma 8 lett. d)

Art. 16 - Disposizioni generali e finali

L'eventuale scioglimento della Rete dovrà essere deliberato da una riunione dell'Assemblea dei Associati, che provvederà a dichiarare la messa in liquidazione della Rete e nominerà uno o più liquidatori.

Sono applicate al presente statuto le norme contenute nell'art. 148 comma 8 lettere a), b), c), d), e), f) in materia di fruizione del regime fiscale di favore ammesso dall'ordinamento italiano.

Art. 17 - Scioglimento

In caso di scioglimento della Rete per qualunque causa, l'Assemblea dei Associati delibererà la nomina del liquidatore e la devoluzione del patrimonio sociale ad altra rete con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salva diversa destinazione disposta dalla legge.

Art. 18 - Regolamento interno

Le norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto saranno disposte con uno o più regolamenti che saranno predisposti dal Consiglio direttivo ed approvati dall'Assemblea dei Associati.

Art. 19 – Clausola compromissoria

Qualunque controversia dovesse insorgere tra i Associati e tra questi e la Rete con riferimento alla validità, efficacia, interpretazione ed attuazione di questo statuto sarà comunicata al Coordinatore che convocherà una seduta, rispettivamente, del Consiglio direttivo e dell'Assemblea al fine di risolverla.

In caso di mancata composizione, sarà competente il Foro di Roma (ART.19)

Art. 20 – Foro esclusivo competente

Nel caso non dovesse realizzarsi la risoluzione della/e controversia/e eventualmente insorta/e e non risolta/e di cui all'articolo precedente i Associati indicano quale foro esclusivo di competenza quello di Roma.

Art. 21 - Clausole finali

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge ed i principi generali dell'ordinamento giuridico italiano in materia di Associazioni non riconosciute.

A far data dall'anno 2025, gli associati, ai sensi dell'articolo 13, c.8, lett.d) possono modificare i requisiti di cui all'articolo 11, c.1, a maggioranza semplice alla luce dei risultati raggiunti in sede di prima applicazione.